



A.A. 2020-2021

CIRCOLARE N. 21

Ai Professori
Al Personale TA
Agli Studenti

Oggetto: conversione in Legge del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111

Il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 2021, n. 133, (in G.U. 01/10/2021, n. 235) e le note ministeriali pervenute (n. 10893 del 7 agosto 2021, n. 11600 del 31 agosto 2021 e n. 12300 dell'11 settembre 2021 a firma della Ministra dell'Università e Ricerca, dott.ssa Maria Cristina Messa; nota prot. n. 12306 del 13 settembre 2021 a firma del Direttore Generale per l'AFAM, dott. Gianluca Cerracchio) dispongono che **fino al 31 dicembre 2021** (salvo ulteriori proroghe o diversa normativa di riferimento) **chiunque acceda agli Istituti AFAM è obbligato a possedere ed è tenuto ad esibire il c.d. "green pass"**. Sono esclusi da tale obbligo coloro che hanno un'età inferiore a 12 anni.

Si ricorda che le violazioni di quanto disposto possono assumere, secondo i casi, risvolti sanzionatori di ordine amministrativo, disciplinare e/o penale.

In considerazione di quanto sopra e delle conseguenze previste dalla legge, SI CONSIGLIA FORTEMENTE DI VERIFICARE LA VALIDITÀ DEL PROPRIO GREEN PASS PRIMA DI RECARSI IN ISTITUTO.

Rimane in capo al personale il ricorso a diverse forme di aspettativa, così come previsto dal CCNL vigente.

Di seguito vengono illustrate le modalità attuative per chiunque acceda all'Istituto e le implicazioni di quanto disposto dalla Legge n. 133/2021.

ACCESSO ALL'ISTITUTO

Per chiunque acceda all'Istituto, rimangono in vigore le norme già vigenti con autodichiarazione in accesso, misurazione della temperatura corporea con termoscanner in entrata, obbligo di mascherina indossata in tutti i locali al chiuso (ad eccezione dei casi autorizzati), distanziamento di almeno un metro (salvo il caso in cui le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano), lavaggio/disinfezione frequente delle mani, frequente ricambio d'aria nei locali utilizzati (con finestre aperte ogni qualvolta ciò sia possibile).

Vige il divieto di accedere o permanere nei locali delle istituzioni ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Per chiunque acceda all'Istituto, il "green pass" può essere ottenuto seguendo queste istruzioni <https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html> e attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi;



A.A. 2020-2021

- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48-72 ore (secondo i casi previsti dalla L. 133/2021).

L'art. 9-ter nel Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall'art. 1, c. 6 del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, dispone quanto segue:

- *Tutto il personale con un contratto di lavoro presso il Conservatorio e gli studenti devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 ("green pass") di cui all'art. 9 c. 2. Non sono previste eccezioni all'esibizione del green pass previsto dall'art. 9-ter, c. 1.*
- *Il Direttore è il soggetto, individuato dall'art. 9-ter, c. 4, tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al c. 1 (per quanto disposto dall'art. 25 comma 9 del D.lgs. 165/2001). **Per il personale e per gli studenti**, il controllo sulla validità e regolarità avverrà all'ingresso in Istituto e sarà delegato dal Direttore a Coadiutori specificamente incaricati ai quali esibire il green pass. Il personale individuato per questa funzione sarà facilmente identificabile tramite un bollino verde apposto sulla targhetta identificativa che dovrà essere sempre obbligatoriamente indossata.*
- ***Per il personale e per gli studenti**, la verifica di validità sarà effettuata dagli operatori incaricati esclusivamente con App VerificaC19 <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>, autorizzata dal Governo italiano e non costituente violazione di privacy.*
- ***Per il personale**, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra (al c. 1) da parte del personale è considerato assenza ingiustificata. La norma indicata all'art. 9-ter, c. 2, prevede che il mancato possesso o la mancata esibizione di green pass abbiano immediatamente i seguenti effetti:*
 - l'impossibilità di accedere all'Istituto;
 - l'impossibilità di svolgere attività lavorativa a distanza in quanto si è assenti;
 - l'impossibilità di ricorrere ad altre forme giustificative di assenza in quanto obbligatoriamente classificata come assenza ingiustificata;
 - l'automatica trattenuta salariale prevista dal CCNL vigente, prevista per le assenze ingiustificate, applicata dalla giornata in cui avviene la constatazione e fino all'assolvimento dell'obbligo. La constatazione non è derogabile in quanto determinerebbe in capo alle figure preposte varie ipotesi di reato.
- ***Per il personale**, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Nel calcolo, il mancato rispetto decorre dal giorno della constatazione, per qualsiasi ragione la presenza in sede risultasse dovuta (esami, lezioni, diplomi, riunioni, collegi ecc.). Non è possibile derogare alla dimostrazione di adempimento entro i termini indicati. Di conseguenza, a titolo di esempio, una constatazione avvenuta il lunedì deve essere sanata dal personale entro giovedì in quanto il venerdì (quinto giorno di assenza) il dipendente è automaticamente collocato in sospensione dal servizio. La sospensione, va ricordato, costituisce uno stop anche all'anzianità di servizio e ai contributi previdenziali. *La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dal Direttore e mantiene efficacia fino al conseguimento del green pass e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.**
- ***Per il personale**, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del*



A.A. 2020-2021

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (art. 9-ter, c. 5). In aggiunta alla trattenuta per assenza ingiustificata, applicata d'ufficio dall'Amministrazione, o alla successiva sospensione dal servizio, la sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 1.000, salvo le ulteriori sanzioni previste dalla normativa indicata, è irrogata dal Prefetto a seguito di dovuta segnalazione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e si ravvisano i presupposti per una sanzione disciplinare che può portare anche al licenziamento con preavviso.

- **Per gli studenti**, la sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 1.000, salvo le ulteriori sanzioni previste dalla normativa indicata, è irrogata dal Prefetto a seguito di dovuta segnalazione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e si ravvisano i presupposti per una sanzione disciplinare che può portare alla sospensione dagli studi con le conseguenze indicate nel Regolamento di disciplina degli studenti.
- **Per il personale**, nell'anno accademico 2021/2022 le attività didattiche e curricolari sono svolte prioritariamente in presenza (art. 1, c. 1). La possibilità di erogare eventuali lezioni on line deve essere motivata da esigenze dell'Istituto e non può risultare da una richiesta del docente. Di conseguenza:
 - non potrà essere autorizzata attività didattica a distanza (on line) quale misura surrettizia per non adempiere all'obbligo imposto dal c. 1;
 - non potrà essere autorizzato un monte ore che differisca le lezioni oltre il termine del 31 dicembre 2021 in quanto misura surrettizia per non adempiere all'obbligo imposto dal c. 1.
- **Per il personale e per gli studenti**, il riscontro di irregolarità nella certificazione determina l'adozione di idonei provvedimenti secondo i casi, fino alla segnalazione all'autorità giudiziaria per reati penali (es. falso, frode ecc.). Anche in questo caso, la segnalazione è dovuta.
- **Per il personale e per gli studenti**, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Non sono tenuti a possedere o esibire il Green Pass coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base delle disposizioni definite dal Ministero della salute. Non è consentita una giustificazione orale. L'esenzione va esibita al Direttore. I soggetti esentati dalla campagna vaccinale potranno accedere in Istituto con modalità che saranno comunicate agli interessati previa dimostrazione dell'effettivo stato di esenzione.

EROGAZIONE DELLE LEZIONI

Per i docenti e per gli studenti degli Istituti AFAM (tutti i corsi, senza distinzione di età), la mancanza del "green pass" implica l'impossibilità di accedere all'Istituto per attività in presenza.

Tutte le lezioni curricolari saranno erogate in presenza nei limiti di capienza dei locali, salvo diverse indicazioni successivamente emanate.

Si mantiene la possibilità di frequenza a distanza, con obbligo del docente in sede, esclusivamente per le discipline collettive a contenuto storico-analitico, linguistico, tecnologico e assimilati. Gli studenti interessati a fruire di questa modalità dovranno darne comunicazione a direttore@consvi.it indicando la disciplina che sarà frequentata a distanza e il docente previsto nell'insegnamento. Anche studenti con specifiche esigenze formative, come, ad esempio, quelle di studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, impossibilitati a seguire le lezioni in presenza, dovranno darne comunicazione a direttore@consvi.it. Ad essi si applicheranno



A.A. 2020-2021

le norme previste dall'art. 23, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021. Non è consentito fruire di lezioni a distanza per ragioni diverse quali incombenze personali o altri impieghi.

Le restanti attività pratiche, individuali e di gruppo o collettive, saranno svolte esclusivamente in presenza. L'eventuale accesso senza green pass, aggirando i controlli in entrata o con documentazione che risultasse non autentica, comporta la sanzione disciplinare di sospensione dagli studi con le conseguenze indicate nel *Regolamento di disciplina degli Studenti*, fatte salve le eventuali ulteriori implicazioni di ordine penale.

L'obbligo di green pass non si applica agli studenti di età inferiore a 12 anni. Per gli studenti da 6 a 12 anni permane l'obbligo della mascherina indossata. Gli studenti sotto i 6 anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'adozione dei dispositivi, previa presentazione al Direttore di specifica documentazione, sono esentati dall'uso della mascherina, ma sono comunque tenuti al rispetto della distanza interpersonale non inferiore a un metro.

CASI PARTICOLARI: EXTRA-UE

Per il personale e per gli studenti, in caso di vaccinazione parziale in altro Paese comunitario o in caso di vaccinazione parziale o completa in un Paese Extra-UE, il green pass risulterà non valido alla lettura con la App indicata sopra. Di conseguenza, non essendo possibile verificarne l'effettiva validità, l'accesso in Istituto potrà avvenire solo a seguito di apposita certificazione rilasciata dall'AULSS competente in Italia o a seguito di un risultato negativo ai previsti test anti-covid.

ADOZIONE DELLA MASCHERINA

Con riferimento al DPCM 2 marzo 2021 (in particolare agli allegati 18 e 22) e all'Ordinanza 22 giugno 2021 del Ministro della Salute, la mascherina deve essere regolarmente indossata in tutti i locali al chiuso da tutti gli studenti e da tutto il personale.

Sono esentati:

- Strumenti a fiato e cantanti per la sola durata della lezione o dell'esame, in quanto si adottano le misure previste nell'Allegato 9 "Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali";
- Bambini sotto i sei anni;
- Soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'adozione dei dispositivi, previa presentazione di specifica documentazione al Direttore;
- Svolgimento di attività didattiche e curricolari nelle classi composte da studenti e docenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità (art. 1, c. 3). La condizione è accertabile esclusivamente dal Direttore e non può essere assunta come iniziativa autonoma dei docenti.

La verifica della corretta applicazione di cui sopra è delegata ai docenti presenti nelle classi in quanto preposti al rispetto delle misure di sicurezza.

ACCESSO ALLA BIBLIOTECA

Per gli studenti e il personale del Conservatorio, l'accesso alla biblioteca avviene con le medesime modalità di accesso in Istituto, con le limitazioni indicate in https://www.consvi.it/biblioteca/site/it/orari_e_contatti/.

Per l'utenza esterna, l'accesso alla biblioteca è possibile previo possesso ed esibizione del "green pass", del rispetto delle norme di accesso e con le limitazioni indicate in https://www.consvi.it/biblioteca/site/it/orari_e_contatti/.



A.A. 2020-2021

ACCESSO AL BAR

Il controllo del green pass in entrata consente l'accesso al bar e le consumazioni seduti ai tavoli. È fatto divieto di spostare tavoli e sedie, rispettando il numero massimo di posti per tavolo e trattenendosi esclusivamente per il tempo necessario per mangiare. Ogni spostamento all'interno del bar deve avvenire con mascherina indossata.

ACCESSO AGLI SPETTACOLI

L'accesso agli spettacoli organizzati dal Conservatorio avviene con presentazione di "green pass" e prenotazione obbligatoria del posto da effettuarsi all'indirizzo prenotazioni@consvi.it, oltre al rispetto delle norme generali di accesso sopra richiamate e ai limiti di capienza secondo la normativa vigente al momento di svolgimento dello spettacolo.

ISOLAMENTO

In caso di contatto con positivi o di insorgenza di casi in sede, va data immediatamente comunicazione al Nucleo Anti-Covid

(https://www.consvi.it/amministrazione/site/it/news_dettaglio/id_1821_news_attivazione-nucleo-anti-covid.html) e rimangono valide le indicazioni precedentemente fornite con le apposite circolari sulla base delle linee guida e dei protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Il Comitato Tecnico Scientifico ritiene che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-Cov-2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale. In particolare, nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021, si precisa che per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, questo periodo possa limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute.

Si ricorda che una gestione difforme dalle prescrizioni fornite espone i terzi al rischio di contagio, mentre in capo al responsabile rimangono le responsabilità di ordine civile ed eventualmente penale.

La Direzione rimane a disposizione per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito a casi non ricompresi nella presente Circolare.

Le norme indicate nella presente circolare non sono discrezionali e/o derogabili. Si confida, pertanto, nel massimo rispetto di quanto indicato.

Vicenza, 25 ottobre 2021

Il Presidente
Dott. Filippo CrimìIl Direttore
M° Roberto Antonello